

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **225/1986** (ECLI:IT:COST:1986:225)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **08/10/1986**; Decisione del **22/10/1986**

Deposito del **23/10/1986**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **12576**

Atti decisi:

N. 225

ORDINANZA 22 OTTOBRE 1986

Deposito in cancelleria: 23 ottobre 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. CORASANITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza 28 aprile 1986, n. 727/FPC/ZA, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata in G. U. n. 102 del 5 maggio 1986, recante "disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza

sul territorio inquinato dai rifiuti tossici e nocivi", presentata dalla ricorrente Regione Lombardia in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, col ricorso proposto dalla Regione medesima per l'annullamento dell'ordinanza in oggetto, in quanto lesiva delle competenze regionali in materia di smaltimenti dei rifiuti (artt. 117 e 118 Cost.; art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977; d.P.R. n. 915 del 1982) (Reg. Confl. n. 31/1986).

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenute la dichiarazione di rinuncia all'istanza di sospensione dell'atto impugnato resa in Camera di consiglio dal difensore della ricorrente, avv. Rueca, e l'adesione dell'Avvocatura dello Stato, in persona dell'avv. Laporta.

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dà atto della rinuncia all'istanza di sospensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.